

MEMORIA

248/2022/I/COM

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE
"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO
2022, N. 50, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE
IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN
MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA" (3614).**

Memoria per le Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze della Camera dei
Deputati

1 giugno 2022

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, all’esame in prima lettura delle Commissioni riunite V Bilancio e tesoro e VI Finanze della Camera dei Deputati per la sua conversione in legge, contiene ulteriori nuove misure per far fronte agli impatti della crisi internazionale derivanti dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina in diversi settori e ambiti, tra cui quelle essenziali per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dell’energia finalizzate, tra l’altro, a consentire lo svolgimento delle attività produttive nell’ambito di una situazione di straordinaria instabilità del sistema nazionale del gas naturale.

La presente memoria intende soffermarsi, in particolare, sull’articolo 1, che interviene nuovamente per contenere gli incrementi della spesa per le forniture causati dai significativi rialzi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, a tutela dei clienti domestici beneficiari dei bonus sociali.

Alcune sintetiche considerazioni sono, inoltre, sviluppate in relazione all’articolo 5 relativo alle disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.

Articolo 1: agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

L’articolo 1, al comma 1, dispone che, per il terzo trimestre 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate da questa Autorità entro il 30 giugno prossimo, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2022.

Tuttavia, detta norma non indica il livello di protezione da assicurare ai beneficiari della misura in essa prevista.

Al riguardo, **questa Autorità suggerisce che il comma 1 dell’articolo 1 sia integrato con l’indicazione del livello di protezione da riconoscere ai clienti in situazione di disagio**. Dal 1° ottobre 2021 ad oggi, tale livello di protezione è stato definito in modo da mantenere inalterata la spesa dei clienti beneficiari dei bonus sociali rispetto al trimestre precedente, con l’introduzione di una componente di compensazione integrativa che eleva notevolmente la protezione offerta dal bonus sociale in condizioni ordinarie, comportando quindi oneri di alcune volte superiori a quelli storicamente associati al bonus sociale.

L'Autorità ritiene, peraltro, che la proposta integrazione sia coerente con la *ratio* degli interventi di legge ai quali la norma in discussione fa seguito e riferimento, anche tenuto conto del fatto che i prezzi dell'energia risultano ancora notevolmente elevati e non consigliano l'applicazione dei criteri di protezione "ordinari" applicati prima dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia in atto dal secondo semestre del 2021 (la protezione ordinaria prevede che il bonus copra il 30% della spesa finale per elettricità, circa il 20% per il gas).

Come accennato, il mantenimento di un livello di sostegno in linea con quello già in essere fino al secondo trimestre 2022 comporterebbe il mantenimento delle componenti integrative commisurate alla differenza tra le condizioni economiche pre-crisi e quelle vigenti nel terzo trimestre 2022, che saranno definite dall'Autorità a fine giugno. Se i livelli di prezzi non mutassero, l'onere connesso a tale misura ammonterebbe a circa 500 milioni, di cui il 90% circa si riferisce esclusivamente all'elettricità; il modesto livello di consumo di gas naturale nel periodo luglio-settembre, infatti, rende di un ordine di grandezza inferiore l'onere delle componenti integrative per il bonus sociale gas per il terzo trimestre 2022.

In base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, tali oneri sono coperti "*nel limite delle risorse disponibili*" presenti nei conti della CSEA. In proposito, **l'Autorità auspica che sia precisato che tale limite si riferisce alle risorse oggetto dei trasferimenti a CSEA dal bilancio dello Stato e messe a disposizione dalle manovre precedenti e nella misura in cui si registrino/stimino eccedenze delle risorse rispetto agli impieghi cui erano state destinate.** Tale approccio comporterebbe, comunque, un possibile trasferimento delle risorse in questione da alcune destinazioni (per esempio, limitare o azzerare l'impatto in tariffa degli oneri), per le quali erano originariamente destinate, ad altre finalità (in particolare, il rafforzamento dei bonus sociali).

Per quanto riguarda poi le disponibilità residue di risorse relative alle manovre del Governo dei periodi passati e in corso, nel Rapporto 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, "*Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale*", ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 17/2022, l'Autorità ha illustrato la situazione di competenza del 2021, dalla quale risulta un avanzo di circa 240 milioni di euro per le risorse stanziare per il rafforzamento dei bonus sociali.

Con riferimento al bilancio complessivo per l'anno 2021, i trasferimenti dallo Stato a CSEA a copertura delle misure di azzeramento dei c.d. "*oneri generali di sistema*" e di potenziamento dei bonus hanno determinato, per le motivazioni di cui al richiamato Rapporto (cui si fa integralmente rinvio), un "avanzo" pari a circa 520 milioni, tra elettricità e gas, compresi i 240 milioni predetti.

Una analoga rendicontazione non può però ancora essere compiuta per il primo semestre 2022 con riferimento alle manovre straordinarie di azzeramento degli oneri di sistema per detto arco temporale, anche perché le risorse stanziare per il secondo trimestre non risultano ancora trasferite a CSEA o non si è ancora compiuto il ciclo di erogazioni ad esse relative.

L’Autorità coglie anche questa occasione per segnalare ancora una volta la necessità di una programmazione più strutturale delle risorse del bilancio dello Stato da destinare al contenimento/azzeramento degli oneri generali di sistema. In tal senso è di fondamentale importanza l’adozione di una norma che preveda la stabile destinazione del gettito derivante dalle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di CO₂ alla riduzione della componente Asos, che determinerebbe reali benefici sia per i consumatori sia per l’intero sistema, in termini di maggiore trasparenza e di prevedibilità della ripresa delle aliquote tariffarie a copertura della parte di oneri residui non coperti dalle risorse del bilancio dello Stato.

Venendo all’analisi del comma 2 del medesimo articolo 1, si rileva che esso reca un’interpretazione dell’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che ha esteso, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la platea dei beneficiari dei bonus elettrico e gas, elevando dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro il valore della soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per l’accesso ai medesimi.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui al citato articolo 6, vale ancora una volta rammentare che il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico, dal 1° gennaio 2021, avviene nell’ambito del regime automatico introdotto dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 (articolo 57-bis, comma 5), che ha sostituito per i bonus sociali per disagio economico, il precedente sistema cd. “*a domanda*”, ossia basato sulla presentazione di una specifica istanza di accesso all’agevolazione da parte dei nuclei familiari interessati.

Il nuovo regime di riconoscimento automatico dei bonus per i nuclei economicamente disagiati si fonda sullo scambio di flussi informativi tra l’INPS e il Sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico e tra quest’ultimo e gli operatori interessati del settore elettrico e gas (venditori e distributori). Le modalità di trasmissione dei dati rilevanti tra l’INPS e il SII e le modalità applicative delle agevolazioni sono state demandate dal Legislatore all’Autorità (cfr. deliberazioni 223/2021/R/com, 63/2021/R/com e s.m.i e 366/2021/R/com).

Il meccanismo è pienamente a regime per quanto riguarda i bonus sociali oggetto della norma in esame e prevede che il bonus sia riconosciuto agli aventi diritto con ratei giornalieri, a partire dalla data di elaborazione da parte del SII dei dati ricevuti dall’INPS per i dodici mesi successivi, così da compensare la spesa progressivamente sostenuta.

L'eventuale bonus correlato all'attestazione ISEE dell'anno successivo è erogato con le stesse modalità, una volta conclusa l'assegnazione dell'agevolazione in corso, senza creare sovrapposizioni. I valori di bonus riconosciuto sono quelli in vigore in ciascun periodo di erogazione, comprensivi delle eventuali componenti aggiuntive previste. Tali modalità applicative consentono di verificare tutti i requisiti richiesti per l'erogabilità del bonus (quali ad esempio l'esistenza di una fornitura attiva), nonché di identificare in modo univoco il venditore che deve erogare in fattura il bonus, anche nei casi di avvicendamento a seguito di *switching* da parte del cliente finale.

Dalla lettura di detto comma 2, si desume l'introduzione *de facto*, per i nuclei familiari beneficiari delle agevolazioni ai sensi del menzionato articolo 6 del decreto-legge n. 21/22, di un **principio di retroattività** in ordine all'applicazione dei bonus sociali volto a consentire l'applicazione agli aventi diritto dei valori di bonus in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre. A tal proposito, in aggiunta ai *caveat* di cui sopra, l'Autorità ritiene opportuno segnalare che **la gestione di tale modalità potrà avvenire solo in deroga rispetto alla normale procedura sopra descritta, con notevoli difficoltà operative da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo, richiedendo anche nuovi sviluppi informatici.**

Si rende, inoltre, **necessario specificare che l'applicazione retroattiva delle agevolazioni dovrà essere garantita** non solo ai nuovi beneficiari individuati per effetto dell'innalzamento della soglia ISEE a 12 mila euro introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 21/22, ma **anche per tutti i beneficiari ricompresi nei limiti ISEE precedenti all'entrata in vigore della norma che presenteranno o che hanno già presentato una DSU nel corso dell'anno 2022 e che non hanno già in corso l'erogazione del bonus dell'anno 2021** (per quest'ultimi, come detto, sono già stati applicati i valori di bonus vigenti, comprensivi delle componenti aggiuntive). Nel caso in cui sia ancora in corso l'erogazione del bonus 2021, il nuovo bonus 2022 inizierà al termine del precedente, come da normale procedura, garantendo continuità di beneficio all'avente diritto.

Peraltro, la disposizione *de qua* non indica precisamente la data di decorrenza dell'erogazione dei bonus per i nuovi beneficiari di cui all'art. 6 del decreto-legge 21/22. Dai Dossier predisposti dal Servizio studi della Camera dei Deputati sembrerebbe potersi desumere che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 50/22 in conversione intenda far decorrere i bonus relativi all'anno 2022 riconosciuti ai nuovi aventi diritto dalla data del 1° gennaio 2022, facendo di fatto coincidere i 12 mesi di durata del periodo di agevolazione con l'anno di validità dell'attestazione e, dunque, con l'anno solare 2022.

Al riguardo, l'Autorità, **fatte salve le considerazioni di cui sopra, reputa comunque fortemente auspicabile che la disposizione in esame indichi espressamente la data del 1° gennaio 2022 quale data di decorrenza dei bonus da riconoscere**

retroattivamente ai nuovi beneficiari, al fine di evitare, in sede applicativa, ogni possibile fraintendimento e conseguenti possibili contenziosi.

Il suddetto comma 2 introduce disposizioni finalizzate a consentire che il beneficiario venga compensato dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per effetto della mancata applicazione retroattiva del bonus; la compensazione è previsto che sia garantita tempestivamente e, comunque, entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento a tale aspetto, l'Autorità considera che, ai fini della compensazione, **il discrimine dovrebbe essere rappresentato dall'avvenuta emissione del documento di fatturazione relativo ai consumi dell'anno e non dall'avvenuto pagamento o meno delle somme fatturate**, come invece attualmente previsto.

Il riconoscimento retroattivo del bonus dal 1° gennaio 2022, come si evince dal comma 2 dell'articolo 1 in esame, comporta un effetto economico per il primo semestre 2022 stimabile in circa 350 milioni di euro, che non era ricompreso nella valutazione economica degli oneri derivanti dall'innalzamento della soglia ISEE a 12.000 euro e dal conseguente allargamento della platea di beneficiari (si veda la tabella contenuta nella Relazione tecnica all'articolo 6 del decreto-legge n. 17/22, che fa esplicito riferimento agli oneri per il solo secondo trimestre 2022).

Da un punto di vista meramente finanziario, tale saldo rientra, per un trimestre, nell'ambito di gestione della liquidità di CSEA, che l'Autorità amministra nell'interesse dei clienti finali, come illustrato anche nel Rapporto di rendicontazione sopra richiamato. Una valutazione di più ampio respiro e, al contempo più puntuale, sarà possibile solo quando saranno rese note le indicazioni del Governo in merito all'eventuale finanziamento, parziale o integrale, degli oneri generali (elettrici e gas) per il terzo e quarto trimestre 2022.

Inoltre, l'Autorità ritiene che sia opportuno precisare le modalità applicative di tale compensazione/conguaglio, prevedendo che il venditore riconosca al beneficiario tale ammontare nella prima fattura utile o, qualora ciò non sia possibile, attraverso l'emissione di un assegno circolare non trasferibile o di un bonifico entro tre mesi dalla data in cui al venditore è notificata l'erogabilità del bonus. I casi in cui il riconoscimento in fattura non è possibile sono riconducibili, per esempio, alle fattispecie in cui l'importo della fattura risulta inferiore all'importo dell'agevolazione pregressa da riconoscere, come potrebbe avvenire nel caso in cui le attestazioni ISEE siano rilasciate negli ultimi mesi del 2022. In tali casi deve essere riconosciuta al beneficiario una compensazione di valore prossimo all'intero ammontare annuo del bonus. Le tempistiche suggerite per l'erogazione dell'eventuale assegno o bonifico tengono conto delle diverse modalità di fatturazione utilizzate dai venditori e dei tempi necessari per verificare la capienza o meno delle fatture.

Il riconoscimento in fattura non è, inoltre, possibile nei casi in cui l'avente diritto all'agevolazione usufruisce di una fornitura di gas di tipo condominiale (cd. "*clienti indiretti*"). Per tali ragioni le modalità attuative in vigore prevedono che il bonus gas sia riconosciuto tramite bonifico domiciliato, che può essere incassato presso un qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. In tali casi, le tempistiche per il rimborso della maggior spesa sostenuta per effetto della mancata applicazione del bonus dal 1° gennaio 2022 dipendono anche dai tempi entro i quali il cittadino interessato comunica al SII il relativo codice PDR condominiale ai fini delle successive verifiche di ammissibilità.

Infine, il termine del 31 dicembre 2022 per le suddette compensazioni potrebbe non essere rispettato nei casi in cui i cittadini ottengano l'attestazione ISEE nel corso dello stesso mese di dicembre.

Fatte salve le considerazioni di cui sopra, **l'Autorità reputa inoltre necessario che la disposizione in esame precisi che, per l'intero periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, le agevolazioni cui accedono i nuovi beneficiari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21/22 sono quelle in vigore nel periodo di competenza dei documenti di fatturazione.** Infatti, dall'interpretazione del comma *1bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21/22, con riferimento al "*periodo 1° aprile – 30 giugno 2022*" (secondo trimestre 2022), potrebbe desumersi che tale principio si debba applicare limitatamente al secondo trimestre 2022 (come appunto precisato dal comma *1bis*) e non anche ai restanti trimestri del 2022, che pure rientrerebbero nel periodo di agevolazione dei nuovi beneficiari ai sensi della norma in discussione (si veda sopra). Tale ipotesi, oltre ad introdurre ulteriori complessità gestionali per tutti gli operatori interessati, non risulterebbe coerente con l'obiettivo dell'intervento normativo, volto a garantire ai nuovi beneficiari delle agevolazioni l'applicazione dei valori di bonus in vigore nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, inclusivi di eventuali rideterminazioni (quale quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 17/22, cui fa riferimento il richiamato comma *1bis* dell'articolo in analisi).

Pertanto, al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo in fase applicativa, con conseguenti possibili contenziosi, **l'Autorità considera fondamentale che la disposizione in esame chiarisca che le agevolazioni, cui accedono i nuovi beneficiari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21/22, sono quelle in vigore nel periodo di competenza dei documenti di fatturazione.**

In aggiunta, l'Autorità ritiene essenziale che l'articolo 1 precisi che l'ambito di applicazione dello stesso è esteso a tutte le DSU presentate nel corso dell'anno 2022. Infatti, l'eventuale esclusione dei nuclei familiari che già hanno presentato una DSU nel primo trimestre 2022 dal perimetro applicativo della disposizione in questione, oltre ad introdurre un elemento di discriminazione tra i clienti che la stessa norma si propone di

tutelare, rischierebbe anche di incentivare questi nuclei familiari a presentare nuovamente una DSU per l'anno 2022, con il solo obiettivo di rientrare tra i nuovi potenziali beneficiari delle agevolazioni, con conseguenti oneri gestionali aggiuntivi e ingiustificati in capo ai cittadini, alle amministrazioni e ai soggetti interessati (INPS, Acquirente unico, quale gestore del SII, Autorità).

Infine, l'Autorità tiene doverosamente a informare che nell'anno 2021 sono stati erogati bonus a favore di 2,5 milioni di famiglie beneficiarie nel settore elettrico e 1,5 milioni di famiglie nel settore del gas. Sul punto si rinvia per più ampi approfondimenti al paragrafo 3.4 del menzionato Rapporto 212/2022/I/com.

Da ultimo, come richiesto dalle Commissioni parlamentari, si riporta il testo dell'articolo 1 riformulato alla luce di quanto sopra rappresentato:

Articolo 1

- 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti bonus. A tale scopo l'Autorità utilizza le risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali evidenziate dalla rendicontazione compiuta, per le manovre relative all'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34.*
- 2. Ai fini delle attestazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che, per tutte le DSU presentate nel corso del 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE che permetta l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas per l'anno 2022, in assenza di un bonus in corso di erogazione relativo all'anno precedente, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 e le somme già fatturate eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus sono oggetto di automatica*

compensazione; tale compensazione è da effettuarsi nella prima fattura utile, ovvero qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi dalla notifica di erogabilità dell'agevolazione. Le agevolazioni cui accedono i beneficiari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono quelle in vigore nel periodo di competenza dei documenti di fatturazione.

Articolo 5: disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

Con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge in conversione, che reca disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e, in particolare al comma 8, che introduce misure volte a limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le nuove infrastrutture strategiche individuate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l'Autorità condivide l'approccio seguito dal Legislatore. Infatti, l'intervento in analisi, teso ad affrontare, in prospettiva emergenziale, le straordinarie sfide che il Paese è chiamato ad affrontare in relazione alla propria sicurezza energetica, persegue finalità che rientrano tipicamente tra le prerogative di Parlamento e Governo.

Tuttavia, nell'ambito dei compiti e delle funzioni consultive assegnate dall'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva n. 481/95, l'Autorità ritiene, comunque, opportuno, fornire un quadro sintetico del raccordo della norma in esame con la regolazione vigente, con l'obiettivo di garantire al Legislatore un quadro informativo e di contesto più dettagliato e utile alle valutazioni di competenza.

La regolazione vigente in materia di servizio di rigassificazione (deliberazione 474/2019/R/gas, in vigore per gli anni 2020-2023) già contiene misure finalizzate a supportare gli investimenti in terminali dichiarati strategici dal Governo. Tali misure assicurano, attraverso il c.d. "fattore di copertura dei ricavi (FC)", fino al 64% dei ricavi riconosciuti al gestore del terminale per l'erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl.

A mero titolo esemplificativo, ipotizzando un investimento dell'ordine di 350 milioni di euro e costi operativi di gestione allineati a quelli che oggi si osservano per l'unica FSRU (*Floating storage and regasification unit*, Unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione) operativa in Italia, si avrebbe un ricavo riconosciuto a copertura dei costi di servizio dell'ordine di 60 milioni di €/anno (per il primo anno di esercizio; con il passare degli anni il valore del capitale investito da remunerare risente, da un lato, del graduale processo di ammortamento e, dall'altro, della rivalutazione monetaria); il FC previsto dalla regolazione arriverebbe, pertanto, a coprire fino a circa 38 milioni di euro

(64%), qualora i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio, con capacità allocata tramite aste, non siano sufficienti a coprire tale importo.

Giova qui ricordare che i costi del servizio di rigassificazione non hanno un impatto diretto sulle condizioni di fornitura del gas al cliente finale, ma concorrono a formare il prezzo della materia prima, essendo la rigassificazione parte della catena di approvvigionamento del gas naturale. Fa eccezione, in questo senso, proprio la componente tariffaria che finanzia le risorse del FC che, essendo applicata come componente tariffaria variabile aggiuntiva per il servizio di trasporto del gas, è posta a carico di tutti gli utenti del sistema ed ha un riflesso diretto nelle condizioni di fornitura del gas naturale.

La norma in questione integra, in una logica emergenziale, il quadro appena descritto, prevedendo un ampliamento della limitazione dei rischi di mancata copertura dei costi dell'impresa di rigassificazione, in caso di inutilizzo o di sottoutilizzo del terminale (che, come sopra rappresentato, con la vigente regolazione si ferma al 64%, mentre con la norma in questione può arrivare fino al 100%, nei limiti delle risorse disponibili), evitando che tale ulteriore limitazione del rischio gravi sugli utenti gas, grazie alle risorse stanziare (30 milioni di euro/anno per 20 anni).

Come risulta evidente dal quadro appena tratteggiato, la capacità di ampliare la copertura del rischio da inutilizzo o sottoutilizzo del terminale derivante dall'intervento legislativo in commento, in termini percentuali, oltre il 64% garantito dalla regolazione dipende dall'onere effettivo dei terminali che verranno realizzati, mantenendo un implicito e ragionevole incentivo all'efficienza nella realizzazione degli investimenti.

Vale, infine, evidenziare come la norma preveda opportunamente che, nel caso in cui l'erogazione del servizio di rigassificazione attraverso il gettito delle aste con le quali è allocata la capacità consenta di coprire, in tutto o in una parte significativa, i ricavi riconosciuti, la parte del fondo stanziato non utilizzata debba essere destinata alla copertura del gettito necessario a finanziare il FC degli altri terminali di rigassificazione, a beneficio quindi di utenti e consumatori finali del sistema gas, attraverso una riduzione della componente variabile integrativa del trasporto a copertura di tali oneri.

Alla luce di quanto appena illustrato, **l'Autorità ritiene che la ma in esame - svolte le previste verifiche in relazione al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato - possa essere efficacemente implementata in un quadro di regolazione organico e coerente con le finalità perseguite dalla legge di contemperare le esigenze di sicurezza e di diversificazione degli approvvigionamenti con la contestuale limitazione del rischio in capo agli operatori che erogano il servizio e dell'onere gravante sugli utenti del servizio stesso.**